

PROTOCOLLO

TRA

REGIONE TOSCANA, con sede in Firenze, Piazza del Duomo 10, (di seguito: Regione), rappresentata da Gianfranco Simoncini, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, in qualità di Assessore alle Attività produttive, Lavoro e Formazione;

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Direzione Regionale Toscana, con sede in Firenze, via del Proconsolo 10, (di seguito: INPS), rappresentata da Sandra Teresa Serrelli, la quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di INPS, in qualità di Dirigente Area Manageriale Prestazioni a Sostegno del Reddito.;

VISTO

- il Decreto Legislativo n. 124 del 23 aprile 2004 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.”
- la L. 203 del 22 dicembre 2008, L. 191 del 23 dicembre 2009, L. 220 del 13 dicembre 2010, L. 183 del 12 novembre 2011, con le quali è stato stabilito che, rispettivamente per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012 “[...] il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.”
- l’accordo Stato-Regioni e P.A. del 12 febbraio 2009 e l’accordo Stato-Regioni e P.A. del 20 aprile 2011, con i quali le Regioni/P.A. hanno convenuto di concorrere con proprio contributo a valere su risorse regionali e/o FSE allo stanziamento necessario per azioni di sostegno al reddito e di politica attiva per il quadriennio 2009-2012;

- l'accordo tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Toscana del 16 aprile 2009, con il quale si è convenuto, tra l'altro, che le domande di Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Mobilità in deroga vengono autorizzate dalla Regione Toscana;
- l'accordo sottoscritto tra Regione Toscana e Parti Sociali il 30.04.09, nel quale si conviene che le autorizzazioni per la Cassa Integrazione Guadagni in deroga sono gestite dalla Regione Toscana – Settore Lavoro a partire dal 4 maggio 2009;

RITENUTO NECESSARIO

- effettuare controlli ispettivi presso i datori di lavoro che richiedono la Cassa Integrazione Guadagni in deroga al fine di garantire un uso corretto di tale ammortizzatore sociale

CONSIDERATO


- che INPS ha espresso il proprio parere favore alla stipula di un protocollo d'intesa con la Regione Toscana relativamente a controlli ispettivi presso datori di lavoro che utilizzano la Cassa Integrazione Guadagni in deroga

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto del protocollo)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo, che regola tra INPS e Regione Toscana le modalità attuative di controlli ispettivi presso i datori di lavoro che richiedono la Cassa Integrazione Guadagni in deroga al fine di garantire un uso corretto di tale ammortizzatore sociale. Nessun onere è dovuto ad INPS per l'espletamento delle attività oggetto del presente protocollo.



Articolo 2

(Modalità di attuazione degli accessi ispettivi)

1. Gli accessi ispettivi da parte di INPS presso datori di lavoro che utilizzano la Cassa Integrazione Guadagni in deroga avvengono qualora la Regione Toscana o INPS rilevino elementi che possono indicare un utilizzo non corretto della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, ed in particolare nel caso di:
 - a) richiesta di periodi lunghi e continuativi di cassa integrazione con il coinvolgimento sistematico di tutte le unità in forza presso l'unità produttiva o l'azienda;
 - b) domande che interessano lavoratori con anzianità aziendale al limite dei 90 giorni richiesti quale requisito per il diritto;
 - c) domande presentate da datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni in prossimità dei periodi di cassa integrazione;
 - d) ciclicità del periodo richiesto, anche in relazione all'attività svolta;
 - e) richiesta Cassa Integrazione Guadagni in deroga in periodi che di norma corrispondono alla chiusura estiva;
 - f) presentazione modelli SR41 (o altra modulistica INPS) per pagamento diretto oltre 60 giorni dalla fine del periodo di pagamento richiesto;

2. Gli accessi ispettivi possono essere attivati su richiesta della Regione Toscana – Settore Lavoro o direttamente da INPS qualora lo stesso Istituto rilevi elementi che possano essere indicativi di situazioni di irregolarità in ordine al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga.

3. In fase di accesso ispettivo, elementi di valutazione della regolarità della richiesta e del ricorso all'ammortizzatore potranno essere, tra gli altri, la verifica di eventuale affidamento a terzi delle attività proprie dell'azienda contestualmente alla richiesta di Cassa Integrazione Guadagni in deroga.



4. Gli esiti delle verifiche ispettive dovranno essere comunicati alla Regione Toscana – Settore Lavoro affinché lo stesso possa prendere atto di tali esiti e disporre, se del caso, l'eventuale revoca dell'autorizzazione concessa.


Art. 3
(Durata del protocollo)

1. Il presente protocollo si applica ai trattamenti in deroga, di cui agli accordi Stato Regioni e autorizzati dalla Regione e dal Ministero del Lavoro, con decorrenza dal 29.06.2012 fino al 31.12.2012.
2. In assenza di un nuovo successivo protocollo, il presente si intende applicabile anche in relazione ai trattamenti in deroga autorizzati a valere sulle risorse stanziare per gli anni successivi che dovranno essere definite.

29 GIU. 2012

Per la Direzione Regionale INPS

Il Dirigente Area Manageriale
Prestazioni a Sostegno del Reddito



Per la Regione Toscana

L'Assessore alle Attività Produttive,
Lavoro e Formazione

